RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONISTI

Agli Azionisti della società CHIANCIANO SALUTE S.p.A.

Premessa

Lo scrivente collegio sindacale nell'attuale composizione è stato nominato con delibera assembleare del 20 dicembre 2022, e a decorrere da quella data ha svolto sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, sia la funzione di revisione contabile prevista dall'articolo 2409-bis del codice civile.

L'Amministratore Unico, nominato in data 5 giugno c.a., ha predisposto il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e lo ha trasmesso a questo collegio in data 8 novembre c.a.. Come è evidente esso è stato predisposto con notevole ritardo rispetto al termine di cui all'art. 2364, ult. co., c.c..

L'Amministratore, come si evince dalla premessa alla Nota integrativa, ha evidenziato che tale ritardo è da attribuire al fatto che lo stesso essendo stato nominato a seguito di revoca del precedente Amministratore Unico Dr. Francesco Irollo in conseguenza al ricorso intrapreso dal socio Soleo Srl ex art. 2409 c.c. dinanzi al Tribunale di Firenze, ha atteso l'evoluzione della vicenda fino all'ultima udienza del 18 Settembre 2023 in cui il Giudice ha provveduto di non nominare un amministratore giudiziario riservandosi poi la decisione finale.

Il Collegio ha più volte sollecitato l'Amministratore a dare corso alle attività di redazione del Bilancio, ritendo, comunque, non plausibilmente giustificato la mancata predisposizione dello stesso in funzione delle vicende giudiziali.

Il Collegio ha rinunciato ai termini previsti dalla legge.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.".

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Società Chianciano Salute S.p.A. (di seguito anche "Società") costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Richiamo di informativa –Utilizzo delle deroghe contabili

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni della sospensione degli ammortamenti consentita attraverso la L. n. 25/2022, di conversione del d.l. n. 4/2022 (cosiddetto "Sostegni-ter"), anche con riguardo ai bilanci dell'esercizio 2022.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione sul paragrafo "Perdite rilevanti" della Nota integrativa, in cui l'amministratore unico ha fornito indicazioni circa le nuove perdite rilevanti emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 per cui si intende fruire delle previsioni di cui all'art. 6 d.l. n. 23/2020, con specificazione della loro origine ed indicazione delle azioni future necessarie per permetterne il riassorbimento, nonché indicazioni circa le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e alle loro movimentazioni.

Richiamiamo, ancora, l'attenzione sul paragrafo relativo ai Crediti commerciali, evidenziando che in riferimento ai crediti commerciali verso le varie ASL territoriali, non abbiamo ricevuto risposta alle lettere di conferma saldi al 31 dicembre 2022.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio

L'Organo amministrativo, è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. L'amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il nostro obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera e), del d.lgs. 39/10

Gli Amministratori della Società Chianciano Salute S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società Chianciano Salute S.p.A. al 31 dicembre 2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del d.lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

L'attività del Collegio nell'attuale composizione che si ricorda essere stato nominato in data 20 dicembre 2022, si è costantemente ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio, nella attuale composizione nominato il 20.12.2022, ha acquisito conoscenza delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Determinazioni dell'Amministratore Unico tenutesi nel corso del 2022 e, sulla base delle informazioni disponibili, può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale, e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Per l'approfondimento delle circostanze abbiamo preso atto che nel corso dell'esercizio 2022:

il Consiglio si è riunito:

- in data 10 marzo con OdG: accettazione proposta di pagamento delle quote della società SIMSAT Srl; Definizione incarichi e compensi dell'amministratore Francesco Casillo; Relazione degli amministratori relativa all'andamento della gestione.
- in data 24 marzo con OdG : argomenti vari attinenti la gestione, e in ultimo proposta in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio 01-01-2021 al 31-12-2021 del ricorso al maggior termine di 180gg. ex art. 2436 u.c. c.c In tale seduta il relativo verbale è stato redatto dal notaio Matilde Ricci, intervenuta quale segretario e formalizzato in atto pubblico in data 14 aprile 2022.

l'Amministratore ha rilasciato la seguente determinazione:

- In data 28 dicembre con OdG: Attribuzione funzioni e poteri, attribuzione potere di firma e della relativa rappresentanza legale, determinazione compenso a Galli Massimiliano.

Nel corso dell'esercizio 2022 si sono tenute quattro Assemblee dei soci, e precisamente:

- una in data 11 aprile ed un'altra in data 20 aprile in entrambe delle quali si è discusso e deliberato solo delle dimissioni del CdA e nomina del nuovo organo amministrativo, nella figura di un amministratore unico per la durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2021 determinandone, altresì, i poteri ed il compenso.
- In data 20 dicembre alle ore 12,45 con Odg: Esame della situazione di Bilancio 31.102022;
- In data 20 dicembre alle ore 14,15 con Odg: Approvazione bilancio 31.12.2021 – Destinazione risultato d'esercizio chiuso al 31.12.2021 – Nomina del nuovo Organo Amministrativo. Durata mandato e determinazione compensi – Nomina del Collegio Sindacale

Nel merito delle citate riunioni di Consiglio e di Assemblea, tenutesi nel 2022 allorquando la funzione di controllo era esercitata da atro organo, ci si riporta integralmente a quanto già evidenziato e stigmatizzato da parte del precedente organo di controllo nella relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2021, pur evidenziando che le problematiche poste all'attenzione dell'assemblea risultano essere state superate dalle attività poste in essere dal nuovo organo amministrativo, così come riportato nella Nota integrativa e nella Relazione al bilancio.

Nel corso del corrente esercizio 2023 si è tenuta una unica Assemblea dei Soci:

- in data 05 giugno con OdG: Relazione Amministratore Unico su ricorso Ex art. 2409 c.c. ad istanza del Socio Soleo.

Nel merito, in tale Assemblea, come già si è riferito nella parte iniziale di codesta relazione, a seguito del detto ricorso, è stata revocata la nomina dell'Amministratore Unico dott. Francesco Irollo, nominando contestualmente e con scadenza all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2023 quale Amministratore Unico il dott. Luigi Scaramella.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, invitando a porre in essere adeguati interventi per riportare la gestione in equilibrio.

La Società si è avvalsa della sospensione degli ammortamenti estesa attraverso La l. n. 25/2022, di conversione del d.l. n. 4/2022 (cosiddetto "Sostegni-ter"), ai bilanci dell'esercizio 2022.

Avendo riportato la Società perdite rilevanti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 23/2020, abbiamo predisposto le osservazioni di nostra competenza ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c., con riferimento alle informazioni fornite dall'Amministratore Unico, prendendo atto dei suoi contenuti e dell'intenzione manifestata di potersi avvalere delle sospensioni previste dal menzionato art. 6 del d.l. n. 23/2020.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, il Collegio pur non avendo osservazioni particolari da riferire, ribadisce l'invito all'Amministratore e soci, in considerazione del fatto che l'azienda opera sempre più con il settore pubblico, di valutare l'opportunità che di dotarsi del modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

In riferimento alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., il Collegio fa presente che In data 10/05/2023 è stato promosso dal socio Soleo S.r.l. RICORSO ex ART. 2409 C.P.C." nei confronti della Chianciano Salute SpA., dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze, ricorso che sostanzialmente ha ad oggetto due questioni:

1) Prelievi ingiustificati da parte del precedente amministratore delegato nonché ex presidente del CDA Dott. Francesco Irollo;

2) Operazioni anomale e dannose in merito alla cessione di quote societarie della SIMSAT srl.

Il ricorrente, quindi, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:

In via preliminare:

1) Nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., che rappresenti la Chianciano Salute SpA nel presente giudizio, in quanto sussiste un grave conflitto di interesse fra l'amministratore unico e la società resistente.

Nel merito

2) Ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società Chianciano Salute SpA e disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e in considerazione della gravità dei fatti sopra narrati, revocare l'amministratore unico ed anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario.

L'amministratore unico all'epoca del ricorso Dott. Francesco Irollo ha contestato il detto ricorso ed ha provveduto ad informare senza indugio l'Assemblea dei soci, convocando la stessa per il giorno 05 giugno 2023. In tale Assemblea l'allora Amministratore Unico dott. Francesco Irollo ha illustrato l'infondatezza, a suo avviso, delle denunce del Socio Soleo, fornendo una puntuale e dettagliata disamina delle vicende che emergono dal ricorso con particolare riferimento ai prelievi effettuati dallo stesso. L'Assemblea al fine di tutelare l'interesse della società ha deliberato a maggioranza di revocare il dott. Francesco Irollo dalla carica di Amministratore Unico, nominando un nuovo Amministratore Unico nella persona del dott. Luigi Scaramella. Alla data di redazione della presente Relazione il Tribunale adito si è riservato la decisione, non avendo comunque ritenuto, nell'ultima udienza, di dover procedere a nominare un Amministratore giudiziario.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Per quanto a nostra conoscenza l'Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa.

Napoli, 20 novembre 2023

IL COLLEGIO SINDACALE

(dr Luca Fusco)

(dr Ciro Cennamo)

(rag. Michele Cimmino)